

Cassazione civile, sez. un., 29/07/2008, n. 20544

**Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 cod. strada - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità -**

**In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non preclude il ricorso avverso le sanzioni accessorie che siano impugnate per vizi propri.**

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, **non influenza** l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie,

l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **non preclude** il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie,

ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla **sanzione** pecuniaria irrogata sia alla **violazione** contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.

*L'interessato, quindi, (nonostante l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta) potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.*

Cassazione civile, sez. un., 29/07/2008, n. 20544

*Foro it. 2009, 5, 1540*